

CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI

Villacidro, li

Prot. n°

CIG:

DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO CONTRATTO
Lavori di ripristino delle biocelle e delle celle di maturazione presso l'impianto di compostaggio della Villaservice spa		

Centro di costo:

Nella sede della Villaservice Spa, S.P.61 km 4 tra:

, nata a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Villaservice Spa, sede in Zona Industriale di Villacidro snc, localita Cannamenda, 09039 Villacidro, tel. 0709311159 mail ufficio-segreteria@villaservicespa.it , PEC villaservice@pec.it, C.F. 02077720924, che rappresenta nella sua qualità di Presidente, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «COMMITTENTE

e

, nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della , sede in , tel. , mail , PEC , C.F. , che rappresenta nella sua qualità di Legale Rappresentante, di seguito nel presente atto denominata «FORNITORE»;

PREMESSO

- che il FORNITORE dichiara di essere in possesso della necessaria organizzazione, struttura e competenza tecnica e finanziaria per consentirgli l'assunzione di ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione di quanto richiesto dalla COMMITTENTE;
- che il FORNITORE dichiara di ben conoscere e condividere nei contenuti il Codice Etico di Villaservice, visualizzabile e scaricabile in formato PDF dal seguente indirizzo web: <https://villaservicespa.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/regolamenti-general.html>
- che il FORNITORE dichiara di essere dotato di un proprio sistema di controllo efficace per la prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- che le trattative intervenute tra il FORNITORE e la COMMITTENTE (nel seguito congiuntamente chiamati PARTI) hanno portato alla definizione dei rispettivi obblighi e diritti come specificato nel presente documento ed in quanto citato all'Art. 3 "DOCUMENTI CONTRATTUALI" (nel seguito chiamati nel loro complesso CONTRATTO);
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Massimo Cortese;
- che il Responsabile per la fase di esecuzione (RpE) del presente CONTRATTO è contattabile al num. tel. , email ;
- che l'incarico deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
 - a) dal presente CONTRATTO;
 - b) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici ed, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti di lavoro ed, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii.;
 - d) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati.

si conviene e si stipula quanto segue

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

In conformità ai termini ed alle condizioni del presente CONTRATTO il FORNITORE dovrà eseguire quanto di seguito riportato (nel prosieguo chiamato OGGETTO DEL CONTRATTO):

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: "Ripristino delle biocelle e delle celle di maturazione presso l'impianto di compostaggio della Villaservice S.p.a.", presso l'impianto di recupero, trattamento e smaltimento rifiuti situato in zona industriale Villacidro (VS) loc Cannamenda.

Fornitura di abbigliamento da lavoro per il personale della Villaservice Spa, da eseguire con la periodicità e le modalità indicate nella Specifica Tecnica d'Acquisto n. 7421, allegata al presente contratto, formandone parte integrante ed alla quale si fa riferimento per qualsiasi argomento, ritenendola qui integralmente riportata.

Sono inoltre comprese nell'OGGETTO DEL CONTRATTO tutte le ulteriori forniture e/o prestazioni non specificatamente indicate nello stesso, ma connesse, conseguenti e/o comunque necessarie alla corretta esecuzione e funzionalità di quanto ordinato a fronte del presente CONTRATTO.

Il FORNITORE nominerà un proprio responsabile con funzione di coordinamento, al quale la COMMITTENTE farà riferimento per tutte le attività relative all'esecuzione di quanto OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il FORNITORE farà fronte ai suoi impegni con l'impiego di personale specializzato in qualità adeguata al fine di rispettare i propri obblighi contrattuali.

La COMMITTENTE si riserva il diritto di valutare, nel corso dell'espletamento del CONTRATTO, se il FORNITORE è in grado di eseguire nei tempi e nei modi previsti quanto OGGETTO DEL CONTRATTO e, se da essa ritenuto necessario, di obbligare il FORNITORE a prendere tutte le misure necessarie al fine di rispettare gli obblighi contrattuali assunti, sia temporali che prestazionali, senza che per questo il FORNITORE abbia nulla a pretendere.

Con la sottoscrizione del presente CONTRATTO, il FORNITORE espressamente riconosce di essere perfettamente a conoscenza della ubicazione dei luoghi dove dovranno essere effettuate le prestazioni, della loro estensione, natura e della consistenza delle relative dotazioni, nonché di essere edotta circa ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente agli impianti in oggetto; conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dal FORNITORE stesso, qualora dovesse insorgere una qualsiasi difficoltà nel corso dell'espletamento delle prestazioni, in ordine ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla ubicazione, alla estensione, alla natura ed alle caratteristiche dei luoghi e delle loro pertinenze.

2. OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il FORNITORE dovrà espletare quanto OGGETTO DEL CONTRATTO a regola d'arte con mezzi e organizzazione propria sotto la sua totale responsabilità in ordine all'assicurazione del miglior risultato contrattuale.

È inoltre inteso che in caso di manifeste inadempienze e/o incapacità del FORNITORE, che verranno comunicate per iscritto da parte della COMMITTENTE al FORNITORE, quest'ultimo si dovrà far carico delle modifiche necessarie atte ad ovviare alle inadempienze di cui sopra.

Tutte le attività che il FORNITORE svolgerà dovranno essere eseguite con la massima diligenza, in completo accordo a quanto specificato e nei tempi contrattualmente previsti nel presente CONTRATTO.

3. PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE SUL LAVORO

Il FORNITORE ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto OGGETTO DEL CONTRATTO avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro.

Il FORNITORE dichiara quindi di essere perfettamente informato sulle disposizioni della normativa antinfortunistica vigente che dettano norme per la prevenzione degli infortuni e inerenti l'igiene sul lavoro, mentre riconosce che gli spetta l'osservanza delle medesime e si impegna ad attenersi dichiarando di manlevare la COMMITTENTE da ogni responsabilità e pretesa che gli possa derivare dall'inosservanza da parte del FORNITORE e dei suoi dipendenti della normativa in materia.

L'inizio delle attività oggetto del presente CONTRATTO potrà avvenire solo a seguito dell'espletamento di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle procedure della COMMITTENTE, che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.

4. DOCUMENTI CONTRATTUALI

I seguenti documenti (nel seguito chiamati insieme DOCUMENTI CONTRATTUALI) fanno parte integrante del CONTRATTO tra la COMMITTENTE e il FORNITORE:

- il presente documento
- Dichiarazione di approvazione clausole

- Polizza Fidejussoria n.
- Elaborati progettuali
- Ogni altro documento indicato nel CSA

5. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'appaltatore ha provveduto alla costituzione della cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria, rilasciata fino alla concorrenza di € _____ pari al _____% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, emessa dall'assicurazione _____, in data _____ n. _____. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

6. IMPORTO E PREZZI

L'importo presunto del presente CONTRATTO al netto dell'IVA di legge è di (euro _____), determinato dalla somma dell'importo totale offerto di € (euro _____) e dei costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenze € (euro _____).

Tale somma però viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

I prezzi unitari, con i quali l'APPALTATORE si è aggiudicato l'appalto di cui in oggetto, sono quelli indicati nell'elaborato elenco prezzi su cui applicare il ribasso unico percentuale offerto del _____%, al netto dell'IVA di legge.

7. VALIDITA' DEI PREZZI

Tutti prezzi citati all'Art. 4 "IMPORTO E PREZZI" dell'CONTRATTO sono fissi ed invariabili e non soggetti a revisione alcuna, per le possibili variazioni dei costi della manodopera, dei materiali e di tutte le altre componenti dei prezzi durante tutto il periodo effettivamente necessario per l'esecuzione di quanto oggetto del CONTRATTO, ciò per il fatto che il FORNITORE ha già tenuto conto e compreso ogni alea futura in materia. Pertanto le PARTI rinunciano espressamente sin d'ora alla facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 1467 e 1664 del C.C..

8. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo, oggetto delle fatture che il FORNITORE emetterà, sarà effettuato mediante bonifico bancario entro 60 giorni data fattura, a condizione che il FORNITORE abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con l'accettazione del CONTRATTO stesso. A tale fine la fattura dovrà essere accompagnata dal "Modulo di contabilità lavori, forniture e servizi" emesso dalla COMMITTENTE e controfirmato dal FORNITORE.

Il pagamento del corrispettivo sarà inoltre subordinato:

- all'accettazione del presente CONTRATTO;
- all'adempimento di tutti gli obblighi assunti da parte del FORNITORE;
- all'acquisizione da parte della COMMITTENTE del documento regolarità contributiva con l'indicazione che il FORNITORE risulti regolare nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali.

Qualora siano riscontrate delle irregolarità contributive, il COMMITTENTE, in ottemperanza alla normativa vigente, potrà effettuare una trattenuta per l'importo corrispondente all'inadempienza, che andrà poi all'ente previdenziale.

Ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.231 del 09/10/02, in caso di ritardo nei pagamenti per causa non imputabile al fornitore, in riferimento ad ogni singola fattura, spetteranno al fornitore gli interessi legali di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il tasso di interesse di riferimento sarà quello determinato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, avendo riguardo per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo al tasso in vigore al 1° gennaio di quell'anno e per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo al tasso in vigore il 1° luglio di quell'anno.

È fatta salva la disposizione del credito dalle parti, anche in riferimento agli interessi moratori, in via transattiva sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

9. FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere emesse dal FORNITORE a seguito del rilascio da parte della COMMITTENTE del “Modulo di contabilità lavori, forniture e servizi” controfirmato dalle PARTI, e dovranno riepilogare le prestazioni di competenza in esso indicate.

Nelle fatture non dovranno essere indicati altri elementi non facenti parti del presente CONTRATTO.

Con riferimento al sistema di fatturazione elettronica (Legge 205/2017), il codice destinatario (SDI) della Villaservice è **SUBM70N**.

La COMMITTENTE è soggetto obbligato all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. (SPLIT PAYMENT) e qualora pure il FORNITORE fosse obbligato all’osservanza di dette disposizioni, sulla fattura dovranno essere riportate le diciture previste dalla normativa vigente in materia.

La fattura dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- la dicitura prevista all’art. 8 “CESSIONE DEL CREDITO”;
- **il n. CIG (indicato in prima pagina)**
- la Banca di appoggio completa del codice IBAN.

Il FORNITORE dichiara di essere a conoscenza che la mancata compilazione delle fatture come sopra indicato, nonché l’inosservanza anche di una sola delle prescrizioni del presente CONTRATTO potrà determinare ritardi nell’effettuazione dei pagamenti da parte della COMMITTENTE, con manleva della medesima da qualsivoglia responsabilità patrimoniale e non patrimoniale, ritardi le cui conseguenze economiche saranno a carico del FORNITORE.

10. CESSIONE DEL CREDITO

Il credito del FORNITORE derivante dal CONTRATTO non potrà essere oggetto di cessione parziale o totale a terzi o di mandato all’incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma.

Pertanto ogni fattura dovrà riportare la seguente dicitura: **“Il credito di cui alla presente non potrà essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all’incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma”**.

La COMMITTENTE si riserva di richiedere al FORNITORE i danni subiti per il mancato rispetto del presente articolo.

11. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente CONTRATTO ha validità dalla consegna del servizio per 12 mesi o comunque fino ad esaurimento dell’importo presunto di cui all’Art. 4 “IMPORTO E PREZZI ”, se precedente alla scadenza. Se invece alla scadenza del presente CONTRATTO vi fosse un residuo dell’importo presunto, su di esso il FORNITORE non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della COMMITTENTE.

12. INTERRUZIONI

Si stabilisce fin d’ora che ogni interruzione non autorizzata o comunque non approvata del servizio è motivo di risoluzione di diritto del CONTRATTO da parte della COMMITTENTE e da diritto alla stessa di far proseguire le attività da altra agenzia interinale a spese del FORNITORE inadempiente e di richiedere, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.

13. DICHIARAZIONI DEL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara:

- Di aver preso visione della L. 13/08/10 n. 136 ed assunto agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria;
- Di essere a completa conoscenza degli obblighi contrattuali derivatigli dall’accettazione del presente CONTRATTO;
- Di essere nelle condizioni di poter eseguire l’oggetto del CONTRATTO;
- Di essersi reso edotto di tutte le condizioni che possono influenzare lo svolgimento dell’incarico ed i relativi costi, per cui nella formulazione del prezzo ha tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e contingenti riportate, rinunciando a qualsiasi riserva o pretesa a tale proposito;
- Di aver fissato i prezzi in base a proprie valutazioni dei costi in relazione agli obblighi assunti e che detti prezzi sono di sua completa e totale soddisfazione;

- Di essere a conoscenza delle norme in materia di trattamento dei dati personali, tutela della riservatezza ed adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 679/2016, e di conseguenza, di autorizzare la COMMITTENTE ad effettuare il trattamento dei dati personali, anche sensibili, al fine di dare regolare corso al presente CONTRATTO.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE E SUB-APPALTO

È fatto obbligo al FORNITORE di eseguire il servizio osservando il divieto di sub-appalto e cessione del CONTRATTO.

Nel caso di inadempimento da parte del FORNITORE alle presenti disposizioni il CONTRATTO potrà essere risolto dalla COMMITTENTE ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

15. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Il FORNITORE si obbliga a sollevare la COMMITTENTE da qualsiasi responsabilità, richiesta o pretesa derivante da eventuali azioni proposte direttamente e/o indirettamente nei confronti della COMMITTENTE, da parte dei dipendenti, soci, collaboratori o subappaltatori dello stesso FORNITORE ai sensi dell'art. 1676 del C.C. e da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza dell'appalto e/o servizio e/o prestazioni di manodopera oggetto del presente CONTRATTO.

Il FORNITORE si obbliga a sopportare interamente gli effetti derivanti da quanto sopra.

Resta inteso che per i lavoratori somministrati si applica il comma 7 dell'art. 35 del d.lgs n. 81/2015.

16. CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

La COMMITTENTE potrà in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio risolvere anticipatamente il presente CONTRATTO informandone il FORNITORE per iscritto e specificando la data effettiva di termine, ed in particolar modo nei seguenti casi:

- atti da parte del FORNITORE in diretto contrasto con quanto previsto dal Codice Etico della Villaservice;
- condanna del FORNITORE per illecito ai sensi del D.Lgs 08/06/2001 n. 231, con sentenza passata in giudicato, traente motivo dal CONTRATTO e/o dalla sua applicazione e/o dalla sua esecuzione.

Al FORNITORE sarà riconosciuto solo ed esclusivamente il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 6 "IMPORTO E PREZZI" di tutte le attività contrattuali soddisfacentemente eseguite sino alla data di termine, dietro presentazione da parte del FORNITORE di adeguata documentazione.

17. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il FORNITORE prende atto che la validità ed efficacia del presente CONTRATTO è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del CONTRATTO stesso.

Il presente CONTRATTO sarà risolto automaticamente, qualora la Prefettura competente per il territorio, successivamente alla stipulazione dell'CONTRATTO, rilasci la comunicazione antimafia interdittiva, come disposto dal D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso, sarà applicata a carico del FORNITORE, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% dell'importo del CONTRATTO, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della COMMITTENTE, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione.

Pertanto la COMMITTENTE richiede al FORNITORE il pieno rispetto della normativa antimafia, osservando l'adempimento di tutto quanto previsto dalle vigenti normative in materia e dalle relative norme di attuazione emanate dalle singole amministrazioni coinvolte, adempimenti che il FORNITORE deve porre in essere alle scadenze e/o al verificarsi degli eventi previsti dalle disposizioni stesse.

Il FORNITORE si impegna a comunicare immediatamente alla COMMITTENTE, pena la facoltà da parte della COMMITTENTE stessa della risoluzione di diritto del presente CONTRATTO:

- se siano intervenute nel corso dell'esecuzione del CONTRATTO variazioni nella composizione societaria di rispetto alla comunicazione iniziale.
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente CONTRATTO.

Sarà cura del FORNITORE presentare alla COMMITTENTE la documentazione prevista dalla normativa antimafia.

18. ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Il FORNITORE dovrà restituire alla COMMITTENTE, in segno di accettazione, i documenti contrattuali sottoscritti senza eccezione alcuna.

Il testo del presente CONTRATTO e quanto elencato al precedente art. 3 "DOCUMENTI CONTRATTUALI" sono gli unici documenti validi.

Precedenti scambi di corrispondenza, istruzioni o informazioni intervenuti tra le parti come pure qualsiasi altro documento, anche successivo, contenente modifiche la presente CONTRATTO, non confermate per iscritto dalla COMMITTENTE, non avranno alcun valore contrattuale.

19. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il FORNITORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il FORNITORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

20. INVALIDITA' PARZIALE DEL CONTRATTO

Questo CONTRATTO è stato redatto in maniera da evitare violazioni e/o nullità di Legge.

La sopravvenuta invalidità di una clausola o pattuizione non comprometterà il CONTRATTO nel suo complesso, fermo restando che la parti si adopereranno per modificare detta clausola o pattuizione in modo da ottemperare alle norme imperative di Legge in vigore.

21. PENALITA'

Le penali sono stabilite all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto .

Il FORNITORE risponde direttamente dei danni alle persone od alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Esso, inoltre, risponderà in proprio delle eventuali manomissioni, rotture di suppellettili e di apparecchi o per altre mancanze effettuate dal suo personale addetto. Per l'espletamento non conforme ai requisiti qualitativi offerti, la COMMITTENTE si riserva la facoltà di comminare al FORNITORE le penalità in conformità a quanto disposto al comma 2 dell'art. 113 bis del D.lgs. n. 50/2016 e con le tempistiche di cui al comma 4 dell'art. 108 del medesimo decreto

22. CONTROVERSIE

La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del CONTRATTO verrà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

23. ALLEGATI AL CONTRATTO

Vengono allegati al CONTRATTO:

- L Dichiarazione di approvazione clausole;
- Polizza Fidejussoria n.
- A1 - RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA
- A2 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- A3 - ELENCO PREZZI
- A4 - ANALISI DEI PREZZI
- A5 - STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- A7 - QUADRO ECONOMICO
- A8 - CRONOPROGRAMMA
- A9 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- A11 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
- A12 - FASCICOLO DELL'OPERA
- A13 - STIMA DEI COSTI SICUREZZA

- A14 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- B1 – ELABORATO GRAFICO: ortofoto individuazione area di intervento
- B2 – ELABORATO GRAFICO: pianta capannone compostaggio con indicazione zona di intervento
- B3 – ELABORATO GRAFICO: sezioni capannone compostaggio – stato attuale
- B4 – ELABORATO GRAFICO: pianta stalli di prima maturazione e biocelle – demolizioni e rimozioni
- B5 – ELABORATO GRAFICO: pianta stalli di prima maturazione e biocelle – indicazione degli interventi –

Il presente CONTRATTO è costituito da n. 23 articoli.

VILLASERVICE SpA

IL FORNITORE

DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE CLAUSOLE
(Artt. 1341 e 1342 del C.C.)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. dichiariamo di approvare specificatamente i seguenti articoli:

- 7 VALIDITA' DEI PREZZI
- 8 MODALITA' DEI PAGAMENTI
- 9 FATTURAZIONE
- 10 CESSIONE DEL CREDITO
- 14 CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE E SUB-APPALTO
- 16 CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
- 20 INVALIDITA' PARZIALE DEL CONTRATTO
- 21 PENALITA'
- 22 CONTROVERSIE

IL FORNITORE